

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1. (Finalità).

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

- a) qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) recuperare, difendere e consolidare le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali ed il miglioramento della qualità di vita;
- c) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- d) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- e) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare.

Art. 2. (Definizione di attività agrituristiche).

1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.

2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, sia dal punto di vista fiscale ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia da quello della pianificazione urbanistica.

3. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Per lo svolgimento di attività relative a servizi complementari è consentito il ricorso a fornitori esterni.

4. Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche con il supporto tecnico degli enti locali e delle relative strutture ed organizzazioni, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;

5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

6. Ai fini del riconoscimento di appartenenza a particolari categorie di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

Art. 3. (Locali per attività agrituristiche).

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

2. Quando l'attività agricola si svolge in un fondo privo di fabbricati, i comuni possono autorizzare l'esercizio dell'attività agriturbistica nell'abitazione dell'imprenditore agricolo anche in frazioni e in nuclei abitati, compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato.

3. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

4. Eventuali autorizzazioni o concessioni necessarie per interventi di restauro, ristrutturazione o

adeguamento degli edifici destinati ad attività agrituristiche non sono soggette ad oneri di rilascio e di urbanizzazione.

Art. 4.

(Criteri e limiti dell'attività agriturstica).

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturstica, anche in funzione dell'azienda e del fondo interessati.
2. Affinché l'organizzazione dell'attività agriturstica non abbia dimensioni tali da assumere complessità e connotazione autonome rispetto all'attività agricola, o in contrasto con essa, le regioni stabiliscono, fra l'altro, parametri per il confronto fra la consistenza dell'attività agricola e la consistenza dell'attività agriturstica, assumendo come parametro di riferimento il tempo di lavoro convenzionale necessario all'esercizio delle due attività, o altro parametro ritenuto idoneo. Nella determinazione di tali requisiti si tiene conto, applicando coefficienti correttivi, degli obiettivi generali di sviluppo dell'agriturismo e della necessità di particolare sostegno alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal punto di vista ambientale.
3. Il confronto di cui al comma 2 non si effettua quando la ricettività e la eventuale somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore ai dieci ospiti, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari, salvo diverso limite stabilito dalle regioni.
4. Al fine di contribuire alla conservazione e alla qualificazione delle attività agricole, della singola azienda agriturstica e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio;
 - b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in limitrofa zona omogenea, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
 - c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza della materia prima alimentare impiegata nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
 - d) il resto dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di limitrofa zona omogenea;
 - e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in limitrofa zona omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza.
5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi ed accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5.

(Norme igienico-sanitarie).

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti limitata esclusivamente alle persone alloggiate in numero massimo di venti, per l'idoneità dei locali è sufficiente il semplice requisito dell'abitabilità, ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e per la preparazione dei pasti è consentito l'uso della cucina domestica.
5. Ove le opere richieste per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, comportino alterazione dell'aspetto architettonico dell'edificio,

ovvero richiedano interventi strutturali che alterino sostanzialmente la distribuzione degli spazi interni, è autorizzata la deroga all'applicazione del suddetto decreto, fatta salva l'adozione delle possibili soluzioni agevolative per consentire l'accesso ai disabili. La deroga è comunque concessa per i locali di alloggio ove la capacità ricettiva non supera i dieci posti letto.

Art. 6.

(Disciplina amministrativa).

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che intendono svolgere attività agrituristiche, presentano al comune ove avrà sede l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una comunicazione di inizio dell'attività, nella quale, sotto propria responsabilità, sono indicati:

- a) la descrizione dettagliata delle attività previste con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, di eventuali periodi di sospensione dell'attività nell'arco dell'anno e delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si intendono praticare per l'anno in corso;
- b) la sussistenza del requisito di connessione dell'attività agriturbistica rispetto all'attività agricola, secondo i limiti stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 4;
- c) la conformità dell'iniziativa alle norme di igiene e di sicurezza pubblica, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui, alla idoneità degli impianti, alla prevenzione del rischio alimentare;
- d) il possesso del libretto sanitario da parte delle persone impegnate nell'esercizio dell'attività agriturbistica;
- e) il possesso delle autorizzazioni o delle concessioni eventualmente previste per l'esecuzione delle opere edilizie eseguite sui fabbricati aziendali destinati all'attività agriturbistica;
- f) l'insussistenza delle condizioni soggettive incompatibili con l'esercizio dell'attività agriturbistica, di cui al successivo comma 2, attestata tramite autocertificazione;
- g) il possesso, da parte del titolare, del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7.

2. L'esercizio dell'attività agriturbistica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

- a) coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- b) coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

3. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agriturbistica. Il comune, entro 60 giorni, compiuti i necessari accertamenti, provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ovvero formula rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività, ovvero, nel caso di gravi carenze ed irregolarità, dispone l'immediata sospensione dell'attività.

4. È facoltà di chi intende esercitare l'attività agriturbistica presentare al comune, in luogo della comunicazione di inizio dell'attività, una domanda di autorizzazione recante indicazioni analoghe a quelle indicate per la comunicazione di inizio dell'attività di cui al comma 1; decorsi due mesi senza pronuncia da parte del comune, la domanda si intende accolta e l'autorizzazione deve essere concessa entro 30 giorni.

5. Il titolare dell'attività agriturbistica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge, di cui al comma 1.

6. Quando l'attività agriturbistica è svolta da società di persone, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agriturbistica può essere intestata anche a uno solo dei soci, purché in possesso di una dichiarazione di assenso sottoscritta dagli altri soci. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione deve essere intestata al legale rappresentante.

Art. 7.

(Abilitazione, elenchi regionali e disciplina fiscale).

1. Le regioni istituiscono l'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica. Per il conseguimento del certificato, le regioni organizzano, in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, brevi corsi facoltativi di preparazione.

2. Ai fini delle attività di accertamento svolte dai comuni preliminarmente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, e successivamente ai fini delle attività di controllo periodico sull'offerta agriturbistica, le regioni possono stabilire apposite procedure amministrative dirette a verificare la sussistenza e la permanenza del requisito di connessione dell'attività agriturbistica con l'attività agricola.

3. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 6.

4. Il possesso del certificato e l'iscrizione nell'elenco sono condizioni necessarie per iniziare l'attività agriturbistica e per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6.

5. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

Art. 8.

(Periodi di apertura e tariffe).

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti preventivamente dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Ai fini della più razionale integrazione fra l'attività agricola e l'attività agrituristica, l'attività agrituristica può essere svolta anche previo obbligo di prenotazione.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Art. 9.

(Riserva di denominazione. Classificazione).

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini di una maggiore trasparenza ed uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, promuove l'adozione di criteri di classificazione sostanzialmente omogenei su tutto il territorio nazionale, fatta salva l'introduzione di specifici parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali.
3. Nel quadro degli obiettivi di cui al comma 2, le regioni stabiliscono un sistema di classificazione dell'offerta agrituristica che tenga conto congiuntamente del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà di servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza.

Art. 10.

(Perdita del requisito di complementarità).

1. Qualora un'azienda agricola che eserciti l'attività agrituristica da almeno tre anni incrementi la propria attività ricettiva e di somministrazione di pasti e di bevande oltre i limiti fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 4, può ottenere, dal comune nel cui territorio intende svolgere l'attività, la licenza di esercizio turistico-commerciale, secondo procedure stabilite dalle regioni, che facciano salvi tutti gli altri requisiti di natura paesaggistico-ambientale, di valorizzazione delle produzioni territoriali, di continuità dell'attività agricola, propri dell'attività agrituristica.
2. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi del presente articolo perdono, ai fini fiscali ed urbanistici, il requisito di ruralità.

Art. 11.

(Trasformazione e vendita dei prodotti).

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di sviluppare le produzioni agroalimentari locali, nonché di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, le regioni incentivano la vendita diretta dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.
2. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo, dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, che non rientrino nei limiti previsti dall'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le stesse disposizioni si applicano altresì alla vendita di prodotti non propri nei limiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 12.

(Programmazione e sviluppo dell'agriturismo).

1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano ed aggiornano periodicamente il programma agrituristico regionale, nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente interesse agrituristico, stabilite le procedure di accesso ai contributi finanziari, determinate le future linee di sviluppo del settore, tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali, e le

attività di sostegno previste al comma 3.

2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche. Nella destinazione di tali incentivi si tiene conto, fra l'altro:

- a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agriturstico;
- b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;
- c) dell'attuazione congiunta di più servizi agriturstici;
- d) del prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di allevamenti;
- e) dell'attuazione, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di agricoltura ecocompatibile.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agriturstici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

Art. 13.

(Osservatorio nazionale dell'agriturismo).

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore, dal programma agriturstico regionale aggiornato e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agriturstici più rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

Art. 14.

(Norme transitorie e finali).

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agriturstica, dettano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge, ovvero disciplinano il rilascio della licenza turistico-commerciale di cui all'articolo 10.